



ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di **“Messa in sicurezza e consolidamento dei pilastri della Cattedrale di San Giorgio martire di Ferrara (FE)”**

CIG: 7692184F08 - CUP: B79I18000110002

Amministrazione aggiudicatrice: Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio

C.F./P.IVA 93009040382 - Corso Martiri della Libertà n. 77 – 44121 Ferrara

* * * * *

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene:

- le norme integrative alla lettera di invito relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio (di seguito denominata per brevità **Stazione Appaltante o Amministrazione**), avente ad oggetto l'appalto per l'affidamento dei lavori di *“Messa in sicurezza e consolidamento dei pilastri della Cattedrale di San Giorgio martire di Ferrara”*;
- le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e dei documenti da presentare a corredo della stessa;
- le disposizioni inerenti alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto indicato;

L'affidamento dei lavori in oggetto è stato disposto con determina a contrarre dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio n. FE075 in data 13 novembre 2018, e avverrà, ai sensi degli artt. 36 comma 2 – lettera c) e 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, implementato e coordinato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo, **Codice**) mediante **procedura negoziata** da aggiudicare secondo il criterio **dell'offerta del minor prezzo**, previa verifica dell'anomalia dell'offerta stessa ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Codice.

Il Responsabile Unico del procedimento, nel seguito **R.U.P.**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il **Dott. Ing. Nicola Gambetti**, dell'Ufficio Tecnico dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio - Corso Martiri della Libertà n. 77 – 44121 Ferrara - Tel. + 39 0532 790788 e-mail rup@diocesiferrara.it

L'avviso di gara è pubblicato sul profilo del committente <http://www.lavocediferrara.it> alla sezione **“SISMA2012/Bandi di gara/Bandi in corso”**, e nell'albo pretorio del Comune di Ferrara (FE). Sullo stesso sito internet è disponibile alla consultazione e all'acquisizione autonoma da parte degli interessati la documentazione di gara che comprende gli elaborati che compongono il progetto esecutivo, nonché:

✚ il presente Disciplinare di gara;

✚ i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la compilazione delle Documentazione Amministrativa:

- Istanza di partecipazione alla gara (**Allegato 1**);
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/07/16 (**Allegato 2**);
- Dichiarazioni, integrative al DGUE (**Allegato 3**);
- Eventuale dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come capogruppo ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) e f) del Codice non ancora costituiti (**Allegato 4**);

✚ Il modello predisposto dalla Stazione Appaltante per la formulazione dell'Offerta Economica (**Allegato 5**);

Indice del presente Disciplinare di gara

1	Oggetto dell'appalto – Modalità di determinazione del corrispettivo - Tempi di esecuzione - Finanziamenti _____	pag. 4
2	Importo dell'appalto e Categorie dei lavori _____	pag. 4
3	Approvazioni e validazione del progetto _____	pag. 4
4	Requisiti di ordine generale e condizioni di partecipazione _____	pag. 4
5	Requisiti di idoneità professionale _____	pag. 5
6	Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa _____	pag. 5
7	Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione _____	pag. 7
8	Subappalto _____	pag. 7
9	Avvalimento _____	pag. 8
10	Valutazione dei vizi riscontrati nella documentazione di gara - Cause di esclusione – Soccorso Istruttorio _____	pag. 8
11	Documentazione relativa alla gara - Informazioni sulla procedura di gara – Modalità di comunicazione - Sopralluogo _____	pag. 14
12	Modalità di presentazione della documentazione _____	pag. 15
13	Garanzie e coperture assicurative _____	pag. 16
14	Versamento della contribuzione a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) _____	pag. 18
15	Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte _____	pag. 18
16	Contenuto della Busta A – Documentazione Amministrativa _____	pag. 19
17	Contenuto della Busta B – Offerta Economica _____	pag. 25
18	Criterio di aggiudicazione _____	pag. 26
19	Operazioni di gara _____	pag. 26
20	Verifica di anomalia delle offerte _____	pag. 27
21	Definizione delle controversie _____	pag. 27
22	Trattamento dei dati personali _____	pag. 27
23	Adempimenti necessari all'aggiudicazione e alla stipula del contratto _____	pag. 27
24	Ulteriori disposizioni _____	pag. 28

1. Oggetto dell'appalto – Modalità di determinazione del corrispettivo - Tempi di esecuzione - Finanziamenti

- 1.1 L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza e consolidamento dei pilastri della Cattedrale di San Giorgio martire di Ferrara".
- Sono compresi nell'appalto **tutti** i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, del quale l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- L'edificio è un bene immobile di interesse storico artistico di cui all'art. 10 comma 1 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i., ed è pertanto sottoposto alla tutela ivi prevista.
- Trattandosi di edificio sottoposto alla tutela del D.lgs. 42/2004, il presente appalto è disciplinato anche dalle disposizioni Capo III del Codice. Inoltre, ai sensi dell'art. 216 comma 19 del Codice, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, Capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo **Regolamento**).
- 1.2 Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo **a misura**, ai sensi dell'art. 148, comma 6, del Codice, secondo le modalità previste all'art. 3 del CSA.
- 1.3 Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in **giorni 150 naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.
- 1.4 **Considerato il carattere di urgenza dell'intervento, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad iniziare i lavori il giorno 26-11-2018 nelle more delle verifiche di legge e della stiuila del contratto.**
- 1.5 L'appalto è finanziato dalla Regione Emilia Romagna per **Euro 1.139.355,63** con attestazione di congruità della spesa prot. PG/2018/678448 del 13-11-2018.

2. Importo dell'appalto e Categorie dei lavori

- 2.1 L'importo complessivo dell'appalto (compresi oneri della sicurezza) è pari ad **Euro 832.698,05** [IVA esclusa], dei quali **Euro 771.132,05** a base d'asta per lavori a misura, ed **Euro 61.566,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del Codice, l'**incidenza del costo della manodopera** risulta stimata in **Euro 395.128,06** (pari al 51,24% dell'importo a base di gara).
- I lavori sono riconducibili alla **categoria prevalente OG 2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali"** di cui all'Allegato A del Regolamento. Sono previste lavorazioni scorporabili appartenenti alla **categoria superspecialistica OS 2-A "Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico"** [euro 6.790,29], di importo inferiore sia al 10% dell'importo totale dei lavori sia a euro 150.000, con l'obbligo di qualificazione specifica ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 o subappalto qualificante.

3. Approvazioni e validazione del progetto

- 3.1 Parere preventivo della Commissione Congiunta per l'eame preventivo dei progetti relativi agli efdifici sottoposti alla tuteladel D.Lgs 42/2004 e s.m.i. con nota n. PG/2018/0638470 del 19-10-2018;
- 3.2 Attestazione di congruità della spesa prot. PG/2018/678448 del 13-11-2018;
- 3.3 Il progetto è stato validato dal R.U.P., ai sensi dell'art 26 comma 8 del Codice in data 13-11-2018
- 3.4 Ai fini della definizione dell'importo dei lavori, il CME allegato va integrato con le considerazioni contenute nella Attestazione di congruità della spesa prot. PG/2018/678448 del 13-11-2018.

4. Requisiti di ordine generale e condizioni di partecipazione

- 4.1 Non è **ammessa** la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono:
- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice;
 - le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 o di cui all'art. 35 del D.lgs. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

4.2 **Agli operatori economici concorrenti**, ai sensi dell'art. 48 comma 7 primo periodo del Codice, **è fatto divieto** di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazioni di imprese di rete).

4.3 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) [consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane] e lett. c) [consorzi stabili], ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Anche ai consorziati indicati per l'esecuzione dai suddetti consorzi si applicano le condizioni di partecipazione di cui al precedente punto 3.1. Nel caso in cui, alla data stabilita come termine per la presentazione delle offerte, i consorziati indicati per l'esecuzione incorrano nelle suddette cause di esclusione, i consorzi che li hanno indicati saranno esclusi dalla presente procedura.

5. Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del Codice, per la partecipazione alla gara i concorrenti devono essere iscritti al **Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)** competente per territorio, per attività inerenti quelle oggetto del presente affidamento

Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituire, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il suddetto requisito deve essere posseduto e comprovato **da ciascuna delle imprese** raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- nel caso di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto e comprovato dal **consorzio stesso e dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i**;
- nel caso di cooperative oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A. è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

6. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice, i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori da assumere.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del concorrente singolo

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente OG2 e alla categoria scorporabile OS-2A per i singoli importi.

Rammentato che l'importo **della categoria prevalente OG2**, comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta ad **Euro 832.698,05**, e **tenendo conto dell'incremento di un quinto**, ai sensi dell'art. 61 comma 2 del Regolamento, **il requisito minimo** di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa **richiesto all'Impresa singola**, è il possesso di **attestazione SOA in corso di validità con iscrizione in categoria OG2, classifica III**.

Relativamente alla categoria superspecialistica OS 2-A, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000 Euro, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del Regolamento;

Il possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una SOA nella categoria superspecialistica OS 2-A, costituisce dimostrazione del possesso dei requisiti di cui sopra).

Si precisa inoltre quanto segue:

- le lavorazioni appartenenti alla categoria OS 2-A, a qualificazione specifica, **non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola Categoria prevalente**.

Pertanto, qualora l'operatore economico, direttamente oppure tramite impresa mandante in caso di concorrente riunito in raggruppamento, **non possieda** in tutto o in parte, i requisiti di qualificazione per la predetta categoria OS 2-A, come sopra specificati, dovrà **obbligatoriamente** indicare nell'offerta di volere **subappaltare** tali lavorazioni **a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "necessario")**

- In **ogni caso l'esecutore** (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) **deve essere in possesso dei requisiti necessari**. La qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria OS 2-A deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo del Regolamento.

Si evidenzia al riguardo, che nella presente procedura di affidamento, la mancata indicazione della volontà di subappaltare le lavorazioni di una categoria scorporata a qualificazione specifica, qualora l'operatore economico offerente sia privo delle relative qualificazioni, **costituisce causa di esclusione**, senza possibilità di ricorso all'istituto del "soccorso istruttorio", coerentemente a quanto sostenuto dall'ANAC nella Determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015, che viene recepito nella presente lex specialis

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione dei concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

- a) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 8, del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.45, comma 2 lett. d), per i consorzi ordinari di cui all'art.45, comma 2 lett. e), e per gli operatori economici di cui all'art.45, comma 2 lett. f) e g), del Codice **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (*quaranta per cento*) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate, ciascuna nella misura minima del 10% (*dieci per cento*). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, l'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

- b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.45, comma 2 lett. d), per i consorzi ordinari di cui all'art.45, comma 2 lett. e), e per gli operatori economici di cui all'art.45, comma 2 lett. f) e g), del Codice **di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nella categoria scorporata ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria e nella misura indicata per l'impresa singola;
- c) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.45, comma 2 lett. d), per i consorzi ordinari di cui all'art.45, comma 2 lett. e), e per gli operatori economici di cui all'art.45, comma 2 lett. f) e g), del Codice **di tipo misto**, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della categoria scorporabile risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell'importo e le altre per il 10%, fermo restando la copertura dell'intero importo della stessa categoria scorporabile.

Imprese Cooptate

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 5 del regolamento, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara di appalto, possono raggruppare altre imprese (**Imprese Cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti da presente Disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare di gara, le imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:

- sottoscrivere la domanda di partecipazione (Allegato 1);
- compilare e sottoscrivere il DGUE (Allegato 2) per le parti di competenza;
- compilare le "Dichiarazioni integrative al DGUE" (Allegato 3);
- sottoscrivere gli elaborati relativi all'offerta tecnica;
- sottoscrivere l'offerta economica (Allegato 10);

7. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara devono, obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi – Avcpass – accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASOUE" di cui all'art 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del Codice, la Stazione Appaltante potrà chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'Allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

8. Subappalto

8.1 È ammesso, ai sensi dell'art 105 del Codice, in conformità a quanto previsto dal CSA, il ricorso al subappalto, **nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto**, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:

- ✚ l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- ✚ che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- ✚ che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, indichi i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- ✚ che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art 80 del Codice, né alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente;

8.2 Relativamente alla presente procedura di affidamento **è prevista** la possibilità affidare in subappalto (ipotesi del **c.d. subappalto "necessario" o "qualificatorio"** ai fini della qualificazione), in tutto o in parte i lavori della **categoria OS 2-A**

Resta inteso che, qualora l'operatore economico non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

8.3 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 6 del Codice, l'operatore economico concorrente qualora, in caso di aggiudicazione, intendesse subappaltare taluna delle c.d. *"attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa"*, **deve obbligatoriamente indicare** in sede di offerta, una **terna di subappaltatori**, con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012 sono considerate attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le attività di seguito riportate:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche trasfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;

9. Avvalimento

Nella presente procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 146 comma 3 del Codice, è **esclusa** la possibilità di avvalersi dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice, **che lo vieta per gli appalti nel settore dei beni culturali**.

10. Valutazione dei vizi riscontrati nella documentazione di gara - Cause di esclusione – Soccorso Istruttorio

Premesse

In materia di "Soccorso Istruttorio" il presente Disciplinare di gara" si rifà, tra l'altro, alle interpretazioni fornite dall'ANAC con Determinazione n.1 del 08/01/2015 e con Comunicato del Presidente del 25 marzo 2015.

Le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità riscontrate nella documentazione prodotta dagli operatori economici concorrenti a corredo dell'offerta, possono essere:

A) essenziali, a loro volta distinguibili in:

A.1) non sanabili;

A.2) sanabili

B) non essenziali e trascurabili

Sono considerate **A.1) essenziali e non sanabili**:

- le mancanze, le incompletezze ed ogni irregolarità espressamente previste dal Codice, in materia di **tassatività delle cause di esclusione**, indipendentemente dal fatto che ciò sia o meno espressamente indicato nel presente Disciplinare;
- le mancanze, le incompletezze ed ogni irregolarità per le quali è espressamente prevista l'esclusione nel presente Disciplinare;

Sono considerate **A.2) essenziali, ma sanabili**:

- le mancanze, le incompletezze ed ogni irregolarità considerate essenziali, riscontrate nella documentazione prodotta dagli operatori economici concorrenti a corredo dell'offerta, oggettivamente sanabili mediante l'attivazione del "Soccorso Istruttorio" previsto dall'art. 83 del Codice;

Sono considerate **B) non essenziali e trascurabili**:

- le mancanze, le incompletezze ed ogni irregolarità riscontrate nella documentazione prodotta dagli operatori economici concorrenti a corredo dell'offerta, ivi compresa l'offerta tecnica ed economica, non comprese tra quelle essenziali sopra descritte. In linea di principio, rientrano in tale fattispecie i vizi formali non rilevanti che:
 - non sottraggono alcun elemento indispensabile ai fini dell'ammissione;
 - non lasciano dubbi sulla volontà del concorrente;
 - non ledono la parità di condizione dei concorrenti

Sezione I - Cause di esclusione immediata

Sezione I.1 - Cause essenziali non sanabili

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere ad alcuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

1) Se dalla documentazione prodotta dall'operatore economico:

- 1.a) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;
 - 1.b) emerga l'insussistenza delle condizioni di partecipazione e la mancanza dei requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 4 alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (come la presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice);
 - 1.c) emerga la mancanza dei requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 5, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 - 1.d) emerga la mancanza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al precedente paragrafo 6, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 - 1.e) emerga il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice, che lo vieta per gli appalti nel settore dei beni culturali (art. 146, comma 3, del Codice);
- 2) in caso di partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice;
- 3) in caso di mancato rispetto da parte degli operatori economici del termine massimo consentito per produrre le dichiarazioni od altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio, (cioè senza che il concorrente, entro il termine perentorio di cui sopra, integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora dia una risposta totalmente carente e inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale);

Sezione I.2 - Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio

Oltre a quanto previsto alla precedente Sezione I.1, nel presente paragrafo Sezione I.2, suddiviso a sua volta in due sotto paragrafi (Sezione I.2.a e Sezione I.2.b), sono **elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara** che riguardano le irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione dell'offerta e delle istanze/domande di partecipazione, non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio (a titolo esemplificativo: nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte).

Sezione I.2a - Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi essenziali delle offerte e di offerte plurime, condizionate od in aumento.

Incetezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

Carenze sostanziali del contenuto dell'offerta tecnica ed economica

- ✚ Le offerte tecniche, **pena l'esclusione**, non dovranno contenere alcuna **indicazione di carattere economico** dalle quali si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente;
- ✚ Sarà considerata causa di **immediata esclusione la mancata presentazione dell'offerta tecnica nel suo insieme**, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singole parti richieste nei rispettivi criteri di aggiudicazione, comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la Commissione di gara ritenga che i contenuti dell'offerta tecnica presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto;
- ✚ Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE di concorrenti **non ancora costituito**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla procedura di gara, dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande;
- ✚ Nel caso in cui il Raggruppamento temporaneo o il Consorzio ordinario o GEIE sia **già costituito**, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio ordinario o GEIE

Rientrano, inoltre, nell'ipotesi di carenza sostanziale del contenuto dell'offerta e pertanto saranno considerate causa di

immediata esclusione:

- ✚ **la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica e/o economica**, considerato il tenore letterale della disposizione di cui all'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice ("con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica"), non potendosi applicare in tale ipotesi l'istituto del soccorso istruttorio.
- ✚ **la mancata dichiarazione/indicazione**, all'interno della Busta C - Offerta Economica, **del ribasso percentuale offerto**;
- ✚ **la mancata indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (art 95, comma 10 del Codice), richiesta ai concorrenti così come espressamente previsto nell' Allegato 10 predisposto per la formulazione dell'offerta economica.

Offerte condizionate, plurime, alternative ed in aumento

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime come del resto stabilito dall'art. 32, comma 4 del Codice, secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara.

Non possono, inoltre, **ritenersi ammissibili** le offerte condizionate, le offerte alternative, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. È inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, al fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione.

Sezione I.2.b - Non integrità del plico contenente l'offerta e le dichiarazioni per la partecipazione (detto di seguito anche "Plico principale") o altre irregolarità relative alla chiusura delle buste interne, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte

Modalità di presentazione del plico principale e delle buste interne

Con specifico riguardo alla presentazione del plico principale e delle buste interne, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- ✚ mancata sigillatura del plico principale e/o delle buste interne, con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come nastro adesivo trasparente, ceralacca, ecc., tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiuse successive. Si precisa che non è richiesto l'apposizione del timbro e della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;
- ✚ mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, se la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;
- ✚ plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara;

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Non costituiscono invece cause legittime di esclusione:

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.

Si **escluderà** anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile, inserendola invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa, o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica, o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche. In tal modo, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, in quanto la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengono effettuate senza condizionamenti derivanti dall'anticipata conoscenza della componente economica.

Mentre, invece, il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica non sarà considerato violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell'offerta tecnica, che non consentono la ricostruzione del prezzo offerto così come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3295

Si procederà all'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica anche qualora il concorrente inserisca, direttamente all'interno del plico principale o in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economi

Sezione II – Mancanze, incompletezze ed irregolarità essenziali sanabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, qualora nella documentazione prodotta dal concorrente a corredo dell'offerta, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, vengano riscontrate mancanze, incompletezze ed ogni altra irregolarità essenziali, **ma sanabili**, anziché escludere dalla gara il concorrente già in prima istanza, si procederà all'attivazione della procedura di Soccorso Istruttorio gratuito.

Il concorrente interessato verrà **invitato per iscritto, mediante posta elettronica certificata**, a regolarizzare la propria documentazione **entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, a pena di esclusione**. Qualora la regolarizzazione non riguardi documenti da produrre in originale o con firma originale, il concorrente potrà dare riscontro alla richiesta mediante posta elettronica certificata, allegando la documentazione in formato digitale PDF. Diversamente, qualora la regolarizzazione solo o anche documenti da produrre in originale o con firma originale, il concorrente dovrà dare riscontro alla richiesta mediante posta raccomandata a.r., corriere, o consegna a mano, così come è previsto per l'inoltro dell'offerta, allegando la documentazione in formato cartaceo originale o con firma originale.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, reti di Imprese e GEIE, la regolarizzazione spetta all'Impresa che ha commesso l'irregolarità. La Stazione Appaltante si rivolgerà comunque sia a tale soggetto per competenza, sia in ragione delle co-obbligazioni assunte, agli altri soggetti che formano direttamente o indirettamente il concorrente plurisoggettivo.

Ove si proceda con il Soccorso Istruttorio, la gara verrà sospesa ed aggiornata ad altra data, in attesa degli esiti della procedura. Le buste contenenti le offerte tecniche e quella economica non verranno aperte sino a che non sia stata conclusa, nei confronti di tutti gli interessati, la procedura di Soccorso Istruttorio.

Elementi e dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali sanabili con l'attivazione del soccorso istruttorio

Per quanto riguarda la documentazione Amministrativa da inserire nella Busta A

- ✚ mancanze, incompletezze ed ogni altra irregolarità essenziali, ma sanabili, dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa, di cui al paragrafo 16 del presente disciplinare di gara, oppure la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni/documenti con modalità non conformi a quanto specificato nel paragrafo 12.1
- ✚ mancanza del **documento di identità** del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla Busta A.
- ✚ mancanza **della procura** nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive da inserire nella Busta "A" siano firmati da parte di un procuratore del legale rappresentante.
- ✚ mancanza della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità professionale di cui al precedente paragrafo 5. Tale informazione deve poter essere disponibile nella documentazione presentata all'interno della Busta A

(Allegato 1 oppure Allegato 2 DGUE)

- ✚ mancanza della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di **capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa** di cui al precedente paragrafo 6. Tale informazione deve poter essere disponibile nella documentazione presentata all'interno della Busta A (Allegato 1 oppure Allegato 2 DGUE)
- ✚ mancanza delle informazioni relative **all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 80 del Codice** (Allegato 2 – DGUE Parte III);
- ✚ mancanza delle informazioni, qualora uno degli operatori economici, a qualunque titolo partecipante alla procedura in oggetto, si trovi in una o più delle condizioni di cui **all'art 80 comma 1 o comma 5 del Codice**. In particolare, in caso di condanna, dovranno essere riportati nei campi specifici del DGUE gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lettere da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione Appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti
- ✚ l'indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti al successivo paragrafo 16.3 del presente disciplinare di gara, in cui viene tra l'altro richiesta l'individuazione nominativa dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e l'indicazione dell'esatta ragione sociale di tutte le imprese fusesi, incorporate, acquisite nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, nonché l'indicazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 ad eccezione dei familiari conviventi in quanto il presente appalto, ai sensi dell'art. 91 comma 1 lett. a) del D.lgs. 159/2011, è inferiore alla soglia comunitaria. **[Allegato 3]**
- ✚ la dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara **[Allegato 1]**
- ✚ la dichiarazione dei mezzi che la Stazione Appaltante dovrà utilizzare per le comunicazioni d'ufficio nei confronti dell'operatore economico **[Allegato 1]**
- ✚ la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa **[Allegato 1]**
- ✚ la mancanza dell'accettazione delle condizioni generali e particolari del contratto **[Allegato 1]**
- ✚ la mancanza, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, dell'indicazione della terna di subappaltatori, qualora le lavorazioni che si intendono eventualmente subappaltare riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 **[Allegato 1- Allegato 2 DGUE]**
- ✚ la mancata allegazione del documento PASSOE, oppure la presentazione di un PASSOE non conforme od irregolare ai sensi dell'art 2 comma 3.2 della delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC) come aggiornata con deliberazione ANAC 157 del 17.02.2016;
Si precisa che la presentazione di un PASSOE non conforme o l'omessa presentazione del PASSOE, comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare e presentare il PASSOE entro il termine indicato nella specifica richiesta della stazione appaltante. Nel caso in cui l'operatore economico, in maniera immotivata, non presenti la regolarizzazione o la presenti in modo non corretto, lo stesso **sarà escluso**.
- ✚ la **mancanza**, fra la documentazione amministrativa, della **ricevuta del pagamento del contributo** previsto in favore dell'ANAC.

Qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 186-bis del RD 267/1942 (legge fallimentare) – concordato con continuità aziendale (art 110 del Codice):

Inel caso in cui non sia ancora stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato

- ✚ mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del tribunale di cui all'art 186-bis comma 4 della legge fallimentare da rendere nell' Allegato 2 – DGUE (Parte III lettera C). Tale ipotesi ricorre tanto nel caso di concorrente che, al momento della partecipazione alla presente procedura di gara, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale quanto nel caso di domanda di ammissione al concordato "in bianco" di cui all'art 161 comma 6 con riserva di produrre l'ulteriore

documentazione, ivi compreso il piano di continuità aziendale, entro il termine stabilito dal giudice con decreto;

nel caso in cui **sia già stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato**

- ✚ mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del giudice delegato di cui all'art 110 comma 3 del Codice, nonché dell'eventuale dichiarazione di altro operatore ausiliario nel caso in cui l'ANAC, ai sensi del comma 5 del citato art 110, abbia subordinato la partecipazione alla procedura alla presenza di un operatore ausiliario, da rendere nell' Allegato 2 – DGUE (Parte III lettera C)

in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice:

- ✚ mancanza dell'indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L'individuazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della Busta A; qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1 né della parte II lettera A) del DGUE verrà attivato il soccorso istruttorio.

in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice:

- ✚ mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice e del possesso, per le rispettive quote, dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6 che questi sono chiamati a possedere.

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria:

- ✚ mancanza o non conformità della cauzione provvisoria;
- ✚ mancanza della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, vale a dire dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

ULTERIORI INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f), e g) dell'art. 45, comma 2, del Codice)

Rappresentano irregolarità essenziali che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art 83 del Codice:

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti:

- ✚ la mancanza del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, o atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di GEIE:

- ✚ la mancanza dell'atto costitutivo del GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:

- ✚ la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio delle mandanti (Allegato 4);

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, della Legge 9 aprile 2009 n. 33:

- ✚ la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ✚ la mancanza della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, della Legge 9 aprile

2009 n. 33:

- ✚ la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è **dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

- ✚ la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(in alternativa)

- ✚ la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

Inoltre, relativamente alla presente gara, alla luce di quanto stabilito dall'ANAC al punto 2 dell'art. 2.3 della Determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015 <<.....omissis....*l'obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI non sussiste più per i servizi e le forniture ma permane esclusivamente per i lavori, in forza del novellato art. 92 del Regolamento*.....omissis...>>, disposizione ancora operante ai sensi dell'art. 216 del Codice, **si considerano elementi essenziali in mancanza dei quali verrà attivato il soccorso istruttorio**, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice:

Nel caso di RTI costituiti o costituendi:

- ✚ la mancata indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;

Nel caso di Consorzi ordinari costituiti o costituendi:

- ✚ la mancata indicazione della quota di partecipazione al consorzio e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;

Nel caso di Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete:

- ✚ la mancata indicazione della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

Si precisa, che in ogni caso, il "soccorso istruttorio" non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito (generale o speciale), o condizione di partecipazione, mancante o non posseduti alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, ovvero di un documento necessario per la partecipazione alla procedura, non costituito entro tale data.

11. Documentazione relativa alla gara - Informazioni sulla procedura di gara – Modalità di comunicazione - Sopralluogo

11.1 Ai sensi dell'art. 74 comma 1 del Codice, la documentazione di gara indicata in premessa è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet della Stazione Appaltante: **www.lavocediferrara.it** alla sezione **"SISMA2012/Bandi di gara/Bandi in corso"**.

La Stazione Appaltante, pertanto, non prenderà in considerazione le richieste di invio dei documenti di gara.

11.2 Sarà possibile ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura di gara, mediante la proposizione di **quesiti scritti** da inoltrare al R.U.P. al seguente indirizzo di posta elettronica: **rup@diocesiferrara.it**.

I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito alla presente procedura di gara, se di interesse generale, saranno oggetto di pubblicazione in forma anonima sul sito internet **www.lavocediferrara.it** alla sezione **"SISMA2012/Bandi di gara/Bandi in corso"**.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 1 del Codice, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, la Stazione Appaltante provvederà a pubblicare, sul sito internet **www.lavocediferrara.it** alla sezione **"SISMA2012/Bandi di gara/Bandi in corso"**, nei due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, via PEC, di detto provvedimento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice, la Stazione Appaltante comunicherà d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:

- a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
- c) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

Tutte le comunicazioni saranno fatte mediante posta elettronica certificata o in subordine mediante Fax. A tal fine ciascun operatore economico sarà tenuto ad indicare negli allegati di gara (Allegato 1 – Istanza di partecipazione e Allegato 2 – DGUE) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni sopra indicate, nonché il n° di fax.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

12. Modalità di presentazione della documentazione

12.1 **L'istanza di partecipazione** (Allegato 1), **il DGUE** (Allegato 2) e le restanti **dichiarazioni sostitutive** richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice, ed essere sottoscritte:

- a) dal **dichiarante** (Titolare o legale Rappresentante o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso). A tal fine le stesse devono essere corredate dalla **copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante**, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche **da Procuratori dei legali rappresentati**, e in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza;

Relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni/documenti da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di

poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, deve avvenire rigorosamente e tassativamente, con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione deve essere apposta **in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di offerta e la loro insostituibilità.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'offerta, **è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina**, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. **E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento** (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa responsabilità (Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2015, n. 4971).

Si specifica inoltre quanto segue:

- La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
- Le dichiarazioni di cui al precedente punto 12.1 potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione della Stazione Appaltante, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
- La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, così come disciplinato dal precedente paragrafo 10 – Sezione II, potrà essere sanata con l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

13. Garanzie e coperture assicurative

13.1 Garanzia provvisoria

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del Codice, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara e precisamente ad **€ 6.139,50 = [seimilacentotrentanove/50]**.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, la cauzione può essere costituita a scelta del concorrente:

- a) **in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno di deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- b) mediante **fideiussione** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet della Banca d'Italia (qualora il fideiussore sia una banca o un intermediario finanziario) e dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS (qualora il fideiussore sia un'assicurazione).

Saranno ammesse alla presente procedura solo fideiussioni rilasciate da soggetti risultanti iscritti nel nuovo albo ex art 106 TUB.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti, con bonifico, con assegno o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva prevista dall'art 103 del Codice in favore della stazione appaltante.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- 1) essere prodotta **in originale**, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) riportare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con la quale il soggetto, persona fisica, che ha sottoscritto la garanzia fideiussoria attesta di **essere legittimato**, riportando anche gli estremi

dei relativi atti (procure, ecc.), al rilascio di garanzie fideiussorie di tipologia ed importo come quella prodotta e sottoscritta. In alternativa può essere prodotta anche l'autentica della sottoscrizione;

- 3) essere corredata **dall'impegno del garante a rinnovare**, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 4) avere **validità per 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
- 6) anche in caso di aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si richiede che la garanzia sia intestata a tutti i soggetti dell'aggregazione di rete, del consorzio ordinario o del GEIE;
- 7) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

Inoltre, in caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione sarà redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004 n. 123, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, mentre ogni altro riferimento all'art. 30 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del **50% (=cinquanta per cento)** per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in **RTI orizzontale**, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- **in caso di partecipazione in consorzio** di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

13.2 Garanzia definitiva

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del Codice, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "*garanzia definitiva*" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, come indicate alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 13.1.
- La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

- Anche la garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma, 7, del Codice. La garanzia definitiva sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del Codice.

13.3 Garanzie e coperture assicurative

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del Codice, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data di consegna dei lavori, a produrre **una polizza di assicurazione** che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori progettuali, azione di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) Prevedere una somma assicurata pari ai seguenti importi:
 1. Per le opere oggetto del contratto: **importo di aggiudicazione incrementato dell'I.V.A.**;
 2. Per le opere preesistenti: **Euro 250.000,00 (centomila/00)**;
 3. Per le opere di demolizione e sgombero: **Euro 100.000,00 (cinquantamila/00)**.
 - b) Essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
- La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (**R.C.T.**) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad **Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)**.

14. **Versamento della contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**

I partecipanti alla presente procedura d gara sono tenuti al versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, pari ad **€ 35,00 [=euro trentacinque/00]**, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC del 22.12.2015.

15. **Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell'offerta**

Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, deve essere recapitato (a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani) **entro le ore 12,00 del giorno 24-11-2018**, esclusivamente al seguente indirizzo: **Ufficio Tecnico dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio – Via Cairoli, 30 – 44121 Ferrara**.

La consegna a mani dei plichi va effettuata presso Ufficio Tecnico dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio – Via Cairoli, 30 – 44121 Ferrara negli orari di apertura al pubblico (**lunedì-martedì-mercoledì-venerdì-sabato: dalle ore 9 alle ore 13; giovedì: CHIUSO**).

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione, **facendo fede esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati dalla Stazione Appaltante**.

Il plico deve essere idoneamente sigillato (preferibilmente con nastro adesivo trasparente), e deve recare all'esterno, oltre ai dati identificativi dell'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, indirizzo, telefono, indirizzo di posta certificata), la seguente dicitura:

NON APRIRE CONTIENE OFFERTA

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza e consolidamento dei pilastri della Cattedrale di San Giorgio martire di Ferrara (FE)" - scadenza offerte: ore 12 del giorno 24-11-2018

Nel caso di concorrenti che partecipino in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituire.

Il plico deve contenere al suo interno n° 2 (due) buste, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- **"A – Documentazione Amministrativa"**
- **"B – Offerta Economica"**

16. Contenuto della Busta A – Documentazione Amministrativa

Nella Busta A – Documentazione Amministrativa l'operatore economico concorrente dovrà inserire i seguenti documenti:

16.1 Istanza di partecipazione, da rendersi in carta libera, redatta preferibilmente secondo il modulo predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 1), sottoscritta nelle forme e nei modi già indicati nel precedente paragrafo 12.

Si precisa che:

16.1.1 nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del Codice, **già costituito**, l'istanza di partecipazione alla gara deve essere espressa e sottoscritta dall'Impresa mandataria/capogruppo *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*;

16.1.2 nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del Codice, **non ancora costituiti**, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;

16.1.3 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- ✓ se la rete è dotata di **organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- ✓ se la rete è dotata di **organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- ✓ se la rete è dotata di **organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di partecipazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme di raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

16.1.4 l'istanza di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta anche dalle eventuali **imprese cooptate**.

16.1.5 L'istanza di partecipazione deve altresì contenere la dichiarazione con la quale l'operatore economico concorrente:

- 1) (qualora si tratti di soggetto con idoneità plurisoggettiva) dichiara la conformazione del concorrente medesimo ed indica le quote dei requisiti possedute da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio, GEIE ecc.
- 2) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono

- avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 3) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
 - 4) indica il domicilio fiscale nonché l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), **per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara** ed eventualmente il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica non certificata per le altre comunicazioni;
 - 5) indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;
 - 6) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
 - 7) accetta le condizioni generali e particolari di contratto. Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare:
 - di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, tutti gli elaborati progettuali, nonché le eventuali risposte fornite dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura e, comunque, di tutte le disposizioni che contengono la fase esecutiva del contratto;
 - di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dei servizi/attività, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
 - di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
 - di accettare le particolari condizioni di cui al precedente paragrafo 1.6
 - 8) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di **non autorizzare** l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica.

16.2 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale si invitano i concorrenti ad utilizzare **Documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui all'art. 85 del Codice [adattato alle esigenze della presente procedura di gara e allegato in formato editabile (Allegato 2)].

- Con tale dichiarazione sostitutiva (DGUE), il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste **nell'art 80 del Codice né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'art 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001** e nello specifico:
 - a) che a carico dei soggetti di cui **all'art. 80, comma 3** del Codice, non sussistono i motivi di esclusione di cui al primo comma dello stesso art. 80;
 - b) che non sussiste la causa di esclusione di cui **all'art. 80, comma 2** del Codice, e che non sono state emesse comunicazioni o informazioni antimafia interdittive ai sensi del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. in vigore a proprio carico;
 - c) che non sussistono i motivi di esclusione di cui **all'art. 80, comma 4**, del Codice.
 - d) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o

- ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (**art. 80, comma 5, lett. c) del Codice**);
- e) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (**art. 80, comma 5, lett. d) del Codice**);
- f) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice (**art. 80, comma 5, lett. e) del Codice**);
- g) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**art. 80, comma 5, lett. f) del Codice**);
- h) che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (**art. 80, comma 5, lett. g) del Codice**);
- i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (**art. 80, comma 5, lett. h) del Codice**);
- j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (**art. 80, comma 5, lett. i) del Codice**);
- k) di non trovarsi nelle condizioni di cui **all'art. 80, comma 5, lettera l) del Codice**;
- l) ai sensi e per gli effetti di cui **all'art. 80, comma 5, lettera m) del Codice** se si trova o meno, rispetto ad altro concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- m) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.A.C., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (**art. 80, comma 12, del Codice**);
- n) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui **all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165** (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
- nel caso in cui l'operatore economico, tenuto a rendere la dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice, incorra in una o più delle condizioni di cui al comma 1 e/o 5 del citato art 80, dovrà essere presentata la documentazione o comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie alla Stazione Appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice. In particolare **in caso di condanna** dovranno essere riportati gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione Appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti.
 - nei casi di cui all'art 110 comma 3 del Codice:

- 1) il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];
- 2) il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art 110 comma 5 del Codice;

Si riportano nel seguito alcune indicazioni per la compilazione del DGUE:

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice

La Parte I è compilata dalla Stazione Appaltante. Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Si devono compilare i campi riportati (Dati identificativi – Informazioni generali – Forma della partecipazione). Nel campo relativo alle "Informazioni generali", dove viene richiesto se l'operatore economico è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari), si deve indicare, al punto a): la società di attestazione emittente, il n. di attestazione, la scadenza di validità quinquennale e intermedia, le categorie e classifiche di qualificazione al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa specificati al paragrafo 6 del presente Disciplinare

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (AVVALIMENTO)

Questa sezione non va compilata in quanto è esclusa la possibilità di avvalersi dell'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice, che lo vieta per gli appalti nel settore dei beni culturali

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO

Questa sezione deve essere compilata nel caso l'operatore economico intenda avvalersi del subappalto, dichiarando la percentuale di lavorazione relativa alla categoria OG2 che ai sensi dell'art. 105 del Codice intende subappaltare. L'omessa dichiarazione comporterà l'impossibilità di chiederne, successivamente, l'affidamento in subappalto

Parte III: Motivi di esclusione (art. 80 del Codice)

Il concorrente compila per quanto di propria competenza i campi riportati nelle lettere A, B, C e D, attestando di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art 80 del Codice, dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa

Parte IV: Criteri di selezione

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Il concorrente attesta il possesso del requisito richiesto al paragrafo 5 del presente Disciplinare di gara relativo **all'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.**

Devono essere indicati gli estremi dell'iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio, ovvero e l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi per gli operatori economici per i quali è prevista..

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice):

La sezione B non deve essere compilata

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83, comma 1 lett c) del Codice)

In questa sezione l'operatore economico dichiara eventualmente la volontà di subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata a qualificazione specifica OS 2-A, di cui non si possiede la relativa qualificazione.

La dichiarazione relativa alla volontà di subappaltare è richiesta, a pena di esclusione, solo nei casi in cui il concorrente sia privo di adeguata qualificazione nella categoria scorporabile OS 2-A a qualificazione specifica

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codice)

La sezione D non deve essere compilata

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice)

Questa sezione non va compilata in quanto non applicabile alla procedura di gara di cui all'oggetto.

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il concorrente conferma quanto riportato in questa sezione mediante l'apposizione di data, luogo e firma/firme

16.3 **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 3), con il quale il concorrente dichiara:

- il riepilogo di tutti i nominativi e generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, ivi comprese le relative cariche e nel caso di soggetti cessati la data di cessazione dalla carica stessa;
- (nel caso di impresa che abbia presentato ricorso per concordato con continuità aziendale) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]
- **(solo per le cooperative)** di essere regolarmente iscritti nell'apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;
- l'ufficio dell'**Agenzia delle Entrate** competente per territorio e indica le relative posizioni/matricole INPS, INAIL e ove prevista Cassa Edile

Si precisa che:

- a. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, **devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;**
- b. le attestazioni di cui al presente paragrafo punti 16.1, 16.2 e 16.3, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, **devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**
- c. le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 devono essere rese o devono riferirsi ai **soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice**. Per l'esatta individuazione dei soggetti cui fare riferimento rispetto alla propria specifica natura giuridica ed assetto societario, si rinvia al paragrafo I del Comunicato del Presidente ANAC del 26/10/2016.
- d. l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1, deve essere resa anche per ciascuno dei soggetti di cui al punto precedente **cessati nella carica nell'anno precedente** la data di pubblicazione del bando. L'attestazione del requisito di cui al presente punto può anche essere resa personalmente dai soggetti cessati dalle cariche sopra indicate.
- e. in caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
- f. le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere c e d possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti

sopra indicati, oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono (utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante "**Allegato 3**").

16.4 **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016) relativo al concorrente.

16.5 **Documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria** di cui all'art. 93 del Codice ed al precedente paragrafo 13.1. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art 93 comma 8 del Codice **deve essere obbligatoriamente allegato**, pena l'esclusione, anche **l'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (**garanzia definitiva**) di cui all'art. 103 del Codice.

Nel caso in cui la **cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta**, ai sensi del comma 7 dell'art 93 del Codice, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice

16.6 **Ricevuta di pagamento a favore dell'ANAC**

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per l'importo e secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 14 del presente Disciplinare di gara.

(NEL CASO DI CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 16.7 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- 16.8 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- 16.9 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- 16.10 dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art 92, comma 2, del Regolamento, la quota di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici raggruppati.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 16.11 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- 16.12 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 92, comma 2, del Regolamento, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- 16.13 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - c. il tipo di raggruppamento e, ai sensi dell'art 92, comma 2, del Regolamento, la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o

consorziate.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 16.14 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 16.15 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- 16.16 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- 16.17 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- 16.18 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- 16.19 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

o in alternativa

- 16.20 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete

17. Contenuto della Busta B – Offerta Economica

Nella “Busta B – Offerta economica” deve essere contenuta:

La dichiarazione relativa all'**offerta economica** (da redigere preferibilmente in conformità al modello predisposto dalla Stazione Appaltante “**Allegato 5**”), redatta in bollo da Euro 16,00, unica e non condizionata, contenente:

- a) l'indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base di gara, espresso in cifre e lettere (massimo 2 decimali);
- b) l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art 95, comma 10 del Codice;

Si precisa che la mancata indicazione dei "Costi della manodopera" e degli "Oneri aziendali della sicurezza" è causa di esclusione e non è sanabile tramite l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Il modello **"Allegato 5 – Offerta economica"** deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta economica deve essere sottoscritta solo dall'Impresa mandataria *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta economica deve essere sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le Imprese che costituiranno i raggruppamenti o Consorzi o GEIE.

L'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le Imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, si rimanda a quanto indicato per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione (paragrafo 16.1.3) del presente Disciplinare

Nel caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere. Stesso criterio verrà seguito in caso di discordanza nell'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza;

18. Criterio di aggiudicazione

- 18.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice. La verifica dell'anomalia dell'offerta verrà condotta ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Codice.

19. Operazioni di gara

19.1 Apertura Plichi e Buste

La prima seduta pubblica di gara avrà luogo **il giorno 24-11-2018 alle ore 13:00** presso l'Ufficio Tecnico dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Corso Martiri della Libertà n. 77 – 44121 Ferrara, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la Stazione Appaltante ed all'esibizione dell'originale di un documento di identificazione.

La Commissione di gara, **nella prima seduta pubblica**, procederà **all'apertura dei plichi e delle Buste "A"** e quindi:

- a) a verificare la tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, la loro integrità, e una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non hanno presentato la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara o che hanno presentato documentazione non conforme a quanto richiesto, salvo i casi di soccorso istruttorio da applicarsi secondo le disposizioni dell'art. 83, comma 9, del Codice; all'ammissione amministrativa per gli altri concorrenti.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice. In tal caso la Commissione di gara

provvederà a richiedere le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni.

Al termine dell'operazione di valutazione delle buste "A", se non si sarà resa necessaria l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, in seduta pubblica, la commissione procederà all'apertura della Busta "B" contenente l'Offerta Economica, dando lettura delle offerte. Qualora, invece, si sarà resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio, sarà convocata una nuova seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata via PEC ai concorrenti ammessi con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

Qualora ricorrano le condizioni dell'art. 97 comma 3 del Codice, preliminarmente all'apertura della busta "B" contenente l'offerta economica la Commissione sorteggerà il metodo di definizione della soglia di congruità ai sensi dell'art. 97 comma 2 del codice.

Data lettura delle singole offerte, la Commissione procederà poi alla definizione della graduatoria.

Quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 97 del codice, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, per la successiva richiesta, da parte dello stesso, delle giustificazioni ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 5, del Codice.

20. Verifica di anomalia delle offerte

Il RUP, qualora ricorra il caso, attiverà la verifica delle offerte anormalmente basse nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice, attraverso la seguente procedura:

- a) richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) **il RUP, unitamente alla Commissione**, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite;
- d) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile;

21. Definizione delle controversie

Per i Lavori in oggetto, in caso di iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore in misura, qualora l'importo contrattuale possa variare del 5% (tra il 5% al 15%), si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205, 208, 209 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/16 e s.m.i.).

Ove non si proceda all'accordo bonario, ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice, e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Ferrara ed è **esclusa la competenza arbitrale**.

22. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

23. Adempimenti necessari all'aggiudicazione del contratto

L'Amministrazione, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e

85, comma 5, del Codice. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co. 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art.93, co.7, del Codice, come richiamato dall'art.103 del Codice. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegue che la relativa mancata presentazione o regolarizzazione nei termini indicati dal Servizio competente alla stipula del contratto, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali) nessuna esclusa.

Ai sensi dell'art 103 comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà presentare al RUP una polizza di assicurazione nelle forme e nei modi di cui al paragrafo 13.3 del presente Disciplinare di gara.

In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

24. Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per **180 giorni** dal termine indicato nel disciplinare per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico. Il termine per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016, è di **60 (sessanta) giorni**.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nei casi indicati all'art 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. Per la contabilizzazione dei lavori e la disciplina economica dell'appalto si osserva quanto dettato al Capo 4 ed al Capo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, sarà corrisposta all'appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

I dati personali relativi ai concorrenti partecipanti alla gara, saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (tutela privacy), e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

I dati giudiziari raccolti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e D.P.R. n. 412/2000, saranno trattati in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo.

La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ancorché sospesa nell'efficacia per la verifica dei requisiti in campo all'aggiudicataria, sarà immediatamente efficace nei confronti dei controinteressati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).